

Allegato "C" al numero 11914 di REPERTORIO ed al numero 9805 di RACCOLTA

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 C.C. e seguenti e dell'art. 14 della L. 21/12/99 n. 526, un Consorzio volontario tra i produttori di formaggio Pecorino Romano che viene denominato **"Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano"**.

ARTICOLO 2

SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Macomer (NU), Corso Umberto I° numero 226.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire, e altresì modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e agenzie e rappresentanze, sia in territorio Nazionale che all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a termine di legge.

ARTICOLO 4

SCOPI

Il Consorzio non ha scopi di lucro.

Il Consorzio ha lo scopo di:

	ottenere il riconoscimento del Ministero delle Politiche A-	
	gricole e Forestali (d'ora innanzi detto anche MIPAF), al fi-	
	ne di poter svolgere le funzioni di cui alla Legge 526/99.	
	Tutelare e vigilare sulla produzione e il commercio della De-	
	nominazione di Origine Protetta (d'ora innanzi detta anche	
	DOP), formaggio Pecorino Romano e l'uso della sua denomina-	
	zione, sui mercati nazionali, europei ed internazionali, e-	
	ventualmente dotandosi di strutture e competenze adeguate al-	
	le normative in materia di paesi extraeuropei;	
	promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la	
	tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, con-	
	correnza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP,	
	comportamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;	
	promuovere la conoscenza della DOP in tutti i mercati;	
	valorizzare il prodotto;	
	informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;	
	curare gli interessi generali della DOP Formaggio Pecorino	
	Romano.	
	In particolare il Consorzio:	
	ha compiti consultivi nei riguardi della Pubblica Amministra-	
	zione;	
	può avanzare proposte di modifica del disciplinare della DOP	
	Formaggio Pecorino Romano;	
	può definire programmi di miglioramento qualitativo e strut-	
	turale;	

	collabora con MIPAF alla vigilanza, tutela e salvaguardia	
	della DOP Pecorino Romano da abusi, concorrenza sleale, con-	
	traffazione, uso improprio della DOP Pecorino Romano, compor-	
	tamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;	
	collabora con l'Unione Europea, lo Stato italiano, Regioni,	
	Province Autonome, Enti pubblici e privati, organismo di con-	
	trollo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela del-	
	la DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizza-	
	zione;	
	attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementa-	
	re notorietà e consumo;	
	partecipa ad Associazioni Società ed Enti aventi scopi analo-	
	ghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	detiene il marchio collettivo identificativo della DOP Peco-	
	rino Romano e lo concede in uso a quanti aventi diritto;	
	provvede all'apposizione del logo costitutivo della DOP Peco-	
	rino Romano sul formaggio prodotto dai soggetti immessi nel	
	sistema di controllo, soci e non soci, e per il cui prodotto	
	l'Organismo di Controllo abbia verificato la conformità al	
	disciplinare di produzione;	
	può predisporre piani, progetti, proposte e studi finalizzati	
	al miglioramento tecnico, igienico-sanitario aziendale;	
	organizza iniziative di formazione e aggiornamento tecnico	
	professionale a favore della filiera di produzione, compren-	

siva della parte commerciale.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E ZONA DI PRODUZIONE

Le caratteristiche della DOP Formaggio Pecorino Romano e la sua zona di produzione sono definite dal Disciplinare di produzione vigente.

ARTICOLO 6

SOCI

Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti della filiera del Formaggio Pecorino Romano DOP, così come indicati dal D.M. 12/4/2000 (criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di Tutela), inseriti nel sistema di controllo previsto per la DOP Pecorino Romano e così identificati:

a) i caseifici produttori di formaggio DOP Pecorino Romano immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato dal MIPAF.

b) Le Ditte produttrici di latte, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Pecorino Romano e che siano immesse nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato dal MIPAF.

Le Ditte produttrici di latte associate alle cooperative di primo grado, produttrici di Pecorino Romano DOP, sono da queste rappresentate.

c) Le ditte che esercitano la stagionatura o porzionatura del formaggio DOP Pecorino Romano, con magazzino ubicato all'interno della zona di produzione, immesse nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato dal MIPAF.

A tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo del formaggio DOP Pecorino Romano è consentito l'accesso, in maniera singola o associata, purchè su specifica delega scritta dei singoli.

Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto.

Non possono essere soci i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio, nonché coloro che abbiano intrapreso iniziative tese a danneggiare l'attività del Consorzio.

ARTICOLO 7

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, va rivolta per iscritto al Consiglio di Amministrazione precisando la categoria di associazione:

- produttori di latte;
- produttori di formaggio;
- caseifici;
- stagionatori;

con il versamento della quota sociale e dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

sione.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego motivato e scritto, l'escluso può far ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.

Se la richiesta è fatta da Società o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la richiesta.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere.

b) Versare le quote, il diritto d'ammissione e i contributi stabiliti a norma del presente Statuto.

c) Apporre i contrassegni e i marchi consortili su tutte le forme di formaggio Pecorino Romano DOP prodotto.

d) Consentire ogni forma di vigilanza, ad esclusione di quelle demandate all'Organo di Controllo, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento dei requisiti, rispetto delle norme dello Statuto o dei Regolamenti.

ARTICOLO 9

DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato:

a) di partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;

b) di utilizzare i contrassegni e i marchi da apporre sul formaggio Pecorino Romano DOP;

c) di godere dell'assistenza e dei vantaggi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 10

RECESSO - DECADENZA ED ESCLUSIONE

Il socio può recedere dal Consorzio in qualunque momento, fatti salvi gli effetti disciplinati al successivo quarto comma del presente articolo.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art.7 (sette).

Tale deliberazione dovrà essere adottata entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.

Le dichiarazioni di recesso e decadenza hanno efficacia dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere le quote ed i contributi maturati fino al 31 (trentuno) dicembre predetto.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione quando:

	commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei	
	Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta nello	
	svolgimento dell'attività che interessa l'oggetto del Consor-	
	zio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne	
	danneggi l'opera;	
	sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei	
	contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consor-	
	zio;	
	sia dichiarato fallito.	
	Contro le decisioni di decadenza ed esclusione è possibile	
	proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei	
	Probiviri, la cui decisione è inappellabile.	
	ARTICOLO 11	
	PATRIMONIO CONSORTILE	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	1. da un numero illimitato di quote del valore non inferiore	
	a EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio,	
	da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini-	
	strazione. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori	
	aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle e-	
	sigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone	
	i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere dif-	
	ferenziate per le varie categorie di soci;	
	2. dai diritti di ammissione dei nuovi soci;	
	3. dai contributi volontari e di incoraggiamento versati dai	

consorzianti e da terzi;

4. da lasciti e donazioni;

5. dai fondi di riserva;

6. da eventuali specifici contributi pubblici.

ARTICOLO 12

RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione si provvede con i:

a) contributi associativi annuali dovuti dai consorzianti;

b) contributi per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della DOP formaggio Pecorino Romano, compreso l'uso dei marchi costitutivi della DOP formaggio Pecorino Romano;

c) proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorzianti a norma di regolamento;

d) contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.

L'Entità dei contributi e proventi di cui ai punti b) e c) sono determinati in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di Controllo, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere distribuiti utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio consorziale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 14

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA

Rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorchè dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente ed i rispettivi emolumenti;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- fissa contributi associativi annui ed il diritto di ammissione dei nuovi soci;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame;
- nomina i componenti il Collegio dei probiviri.

Assemblea straordinaria:

- modifica lo Statuto;

- proroga la durata del Consorzio;

-nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori;

- delibera negli altri casi previsti dalla legge.

Le modifiche allo Statuto, Regolamenti, Disciplinari entrano in vigore dopo l'approvazione del Ministero competente.

ARTICOLO 16

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo Amministrativo e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei consorziati, precisando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso va spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, o anche tramite telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva e certa informazione sugli argomenti da trattare, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nella medesima data fissata per la prima convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di motivate esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche entro 6 (sei) mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dall'organo Amministrativo per materia di competenza, quale la modifica statutaria e/o quanto determini modificazioni inerenti il presente statuto.

L'avviso va spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, o anche tramite telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva e certa informazione sugli argomenti da trattare, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nella medesima data fissata per la prima convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 17

INTERVENTO DEI SOCI

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.

I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il versamento delle quote, del diritto di ammissione e dei contributi stabiliti a norma del presente statuto.

I soci possono delegare altro socio, a mezzo delega scritta firmata dal legale rappresentante, da consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

	Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da persona da	
	lui designata purché ciò risulti da documentazione scritta e	
	firmata dal legale rappresentante consegnata al Presidente	
	dell'Assemblea prima dell'inizio.	
	Ogni socio ha diritto al voto per la categoria della filiera	
	rappresentata, in proporzione alla quantità di formaggio DOP	
	Pecorino Romano prodotto, di formaggio DOP Pecorino Romano	
	stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio	
	DOP Pecorino Romano.	
	In proporzione alle quantità di prodotto possedute o rappre-	
	sentate, ogni socio potrà esprimere un numero di voti per la	
	categoria della filiera che rappresenta. I voti sono riparti-	
	ti per categoria come segue:	
	- 66% (sessantasei per cento) ai produttori di formaggio DOP	
	Pecorino Romano;	
	- 17% (diciassette per cento) ai produttori di latte destina-	
	to a formaggio DOP Pecorino Romano;	
	- 17% (diciassette per cento) agli stagionatori di formaggio	
	DOP Pecorino Romano.	
	Le percentuali del valore del voto dei produttori di latte e	
	degli stagionatori, sono stabilite ogni triennio dall'assem-	
	blea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Per il primo triennio la percentuale è stabilita nel 17% (di-	
	ciassette per cento) per ambedue le categorie.	
	I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmen-	

	te forniti al Consorzio dall'Organo di controllo autorizzato	
	per la DOP e da esso certificati.	
	Sulla base dei dati sopraccitati vengono calcolati dal Con-	
	sorzio prima dell'Assemblea, e comunque una volta all'anno, i	
	valori di voto dei singoli soci il cui totale viene rapporta-	
	to a 100% (cento per cento).	
	La revisione delle classi di produzione avviene ad ogni	
	triennio su proposta del Consiglio di Amministrazione ed ap-	
	provate dall'Assemblea.	
	Per il primo triennio l'Assemblea delibera i seguenti criteri	
	di votazione:	
	Classe A Produttori:	
	- ogni 100 (cento) tonnellate o frazione di 100 (cento); n. 1	
	(uno) voto;	
	i voti espressi dai rappresentanti dei produttori, rappresen-	
	tano il 66% (sessantasei per cento) dei voti complessivi	
	dell'Assemblea.	
	Classe B Stagionatori e/o porzionatori:	
	Ogni 100 (cento) tonnellate o frazione di 100 (cento) n. 1	
	(uno) voto;	
	la somma dei voti espressi dai rappresentanti degli stagiona-	
	tori e/o porzionatori, rappresenta il 17% (diciassette per	
	cento) dei voti complessivi dell'Assemblea.	
	Classe C Produttori di latte:	
	il valore della rappresentanza dei produttori di latte, sin-	

goli o associati, è pari alla percentuale di latte utilizzato dal singolo caseificio a cui è conferito per la produzione del formaggio Pecorino Romano, rispetto al totale del latte conferito.

Il valore del voto è quindi proporzionale rispetto al totale della quantità di latte destinato nel complesso al Pecorino Romano.

La somma dei voti dei produttori di latte, rappresenta il 17% (diciassette per cento) dei voti complessivi.

L'apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, fissa le norme per l'intervento dei soci.

Le votazioni avvengono, in modo palese per alzata di mano. In ogni caso deve essere garantito il peso del voto spettante al singolo socio.

ARTICOLO 18

MAGGIORANZE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti intervenuti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per le modifiche dello Statuto occorre il consenso dei 2/3 (due terzi) del valore del voto dei soci aventi diritto al voto.

Delle delibere dell'Assemblea, ove non è prevista l'intervento del Notaio, viene redatto verbale a cura del Segretario che sarà firmato dallo stesso e dal Presidente.

ARTICOLO 19

PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non socio, e due scrutatori.

ARTICOLO 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da un numero variabile di membri da 7 (sette) a 15 (quindici), fissato dall'Assemblea prima della votazione e scelti fra i soci L'Assemblea ne determina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate.

La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 (venticinque) agosto 2017 (duemiladiciassette),

almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza dei candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'art.2 della legge 28 luglio 2016 n.154 le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 (venticinque) agosto 2017 (duemiladiciassette).

Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono essere rieletti, nelle cariche rispettivamente ricoperte, per il terzo mandato consecutivo.

Se nel corso del mandato viene a mancare un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con un membro della medesima categoria e con delibera approvata dal Collegio Sindacale, da sottoporre a ratifica alla prima assemblea.

Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei soci siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con la stessa proporzione di voto

assembleari.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma non di voto, esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente tra i quali sono compresi i rappresentanti delle Regioni.

ARTICOLO 21

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E RELATIVE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 4 (quattro) consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione a mezzo lettera raccomandata dovrà indicare data, ora, luogo ed argomenti da trattare e dovrà essere spedita 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, per posta ordinaria o, nel caso di comprovata urgenza, la convocazione è valida anche con preavviso di 2 (due) giorni a mezzo di fax, telegramma o posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi componenti ed il collegio sindacale.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SPETTANZE

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio.

L'Assemblea può deliberare un gettone di presenza e/o emolumenti.

ARTICOLO 23

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta e particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare:

- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;
- nomina il Presidente ed uno o più Vice presidenti e ne stabilisce i relativi emolumenti;
- delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione;
- deposita la situazione patrimoniale prevista dal C.C.;
- predispone il bilancio consuntivo;
- predispone il bilancio preventivo ed il relativo riparto dei costi tra i soggetti della filiera, da sottoporre, se ri-

	chiesto, all'approvazione Ministeriale;	
	- assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, retribuzioni e inquadramento;	
	- istituisce Comitati e Commissioni, sentito il MIPAF, con funzioni consultive e di proposta su materie di particolare e straordinaria importanza;	
	- fissa i contributi associativi di cui alla lettera b/c dell'art. 13 (tredici) e determina i contributi di marchiatura di qualità dovuti al Consorzio;	
	- propone le eventuali modifiche al disciplinare di produzione della DOP da sottoporre agli Enti competenti;	
	- approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturali;	
	- segnala al MIPAF l'organo di controllo di cui all'art. 10 del Reg. CE 2081/92 della DOP;	
	- delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, transazioni e compromessi arbitrali, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, fare operazioni con debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;	
	- delibera sui casi di violazione dello Statuto, sulle deliberazioni e sui regolamenti;	
	- compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.	

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare specifici compiti al Presidente o al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri.

ARTICOLO 24

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione, alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo, elegge, fra i suoi membri, un Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al vicepresidente delegato.

La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente secondo quanto sopra espresso.

In caso di urgenza il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica alla prima riunione valida del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri od a procuratori per l'esecuzione di particolari incarichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per

l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche consulenti particolarmente competenti per ogni singolo settore.

ARTICOLO 25

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, ai sensi della vigente normativa, potrà essere monocratico o collegiale a scelta dell'assemblea ordinaria.

Qualunque riferimento al Collegio Sindacale esistesse in altri articoli del presente statuto, si intende estensibile anche all'Organo monocratico, qualora nominato.

Qualora fosse nominato un Organo collegiale, opererà secondo quanto segue.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 (ventuno) del presente statuto.

Le predette norme di nomina, poteri e doveri, funzionamento e di durata si applicano anche all'Organo monocratico, in quanto compatibili con la sua struttura.

Nel rispetto delle norme di legge la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del c.c. potrà essere affidata all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale che sia), in tal caso il Collegio Sindacale o l'Organo monocratico è costituito da revisori legali, nel numero minimo previsto dalle vigenti disposizioni in materia, iscritti in appositi Registri, oppure ad una Società di Revisione.

ARTICOLO 26

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre

	membri scelti tra non Consorziati.	
	Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	I singoli soci ed il Consorzio sono tenuti a rimettere alle	
	decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte	
	le controversie relative all'interpretazione delle disposi-	
	zioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento,	
	nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio deve prestarsi a decidere tutte quelle eventuali	
	altre controversie che i soci del Consorzio ritenessero di	
	sottoporre ad esso, a condizione che si tratti di argomenti	
	che concernano i rapporti sociali o riguardino affari inter-	
	venuti tra il Consorzio ed i soci, che possano formare ogget-	
	to di compromesso.	
	Gli Amministratori ed il personale dipendente dal Consorzio	
	sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni e i chiarimen-	
	ti dei quali venissero eventualmente richiesti.	
	I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori,	
	con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di	
	sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito sta-	
	bilite dal Codice di Procedura Civile. Il ricorso al Collegio	
	dei Probiviri non ha effetto sospensivo.	
	Le controversie dovranno essere definite dai Probiviri entro	
	due mesi dalla data in cui le medesime saranno sottoposte ai	
	Probiviri stessi.	

ARTICOLO 27

LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori:

1. libro dei soci;
2. libro delle adunanze dell'Assemblea;
3. libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
4. libro delle adunanze del Collegio Sindacale;
5. libro delle produzioni per singolo socio e per settore della filiera.

ARTICOLO 28

REGOLAMENTI

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione, approvati dall'Assemblea ed inviati alle Autorità Pubbliche competenti per le necessarie approvazioni.

In ogni caso i Regolamenti non possono modificare i Disciplinari di produzione né tanto meno lo Statuto presente.

ARTICOLO 29

SANZIONI

In caso di violazione dello Statuto, delle delibere, dei Regolamenti, nonché nei casi di accertata violazione delle norme inerenti la D.O.P., e quindi di frode nella produzione e nel commercio, il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti e, contestualmente, costituirsi parte civile presso le

autorità competenti.

ARTICOLO 30

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore.

La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono

stabilite dall' Assemblea osservando le disposizioni di legge.

ARTICOLO 31

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espresso nel presente Statuto, valgono le di-

sposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di

legge in materia.

Il presente Statuto viene adottato dagli organi sociali del

preesistente Consorzio per la Tutela del formaggio DOP Peco-

rino Romano, costituito, ai sensi della legge 10/4/54 n. 125

in data 28 novembre 1979 con atto notarile a rogito del Nota-

io Francesco Fele di Macomer.

Salvatore Palitta

Gianni Fancello

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-

to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO

2005, N.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'ufficio delle Entrate in data

12/09/2017.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.